



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1595/2022

Determ. n. **1361** del **04/11/2022**

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE N° 32 DEL 24/03/2020:
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON DIPENDENTE PROVINCIALE
MATRICOLA N° 461.**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n.31 del 27/10/2022 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico temporaneo ad interim di direzione dell'Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti, per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità, in particolare, per quanto qui di interesse, rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente;
- il Provvedimento del Presidente pro tempore n° 32 del 24/03/2020 ad oggetto "ART. 72, COMMA 11, DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO IN L. N. 133/2008. RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO. CRITERI GENERALI. REVISIONE", con il quale il Presidente ha approvato i Criteri generali per la risoluzione del rapporto di lavoro per anzianità contributiva ed

anagrafica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 11 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 e così come riscritto dall'art. 15, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019, convertito il L.26/2019;

Dato atto che questo Ufficio, in esecuzione del richiamato atto, provvedeva alle verifiche dei dati anagrafici e delle posizioni contributive dei dipendenti provinciali, così come risultanti dalla banca dati in possesso dell'Ente, al fine di fare emergere le posizioni che soddisfano il requisito previsto dalla normativa vigente relativamente al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, previsto al compimento dei 65 anni, requisito fissato in via generale dall'art.4 del DPR 29/12/1973 n.1092 per i dipendenti dello Stato e dall'art.12 della L.20/03/1975, n.70 per i dipendenti degli enti locali;

Verificato che il dipendente, matricola n° 461, di cui all'allegato, ha raggiunto in data 30/04/2021 il sopra citato requisito di età ma non il requisito contributivo per il diritto a pensione;

Viste le note:

- n. 9147/2021 del 16/04/2021 con la quale si comunicava al dipendente che, a seguito della mancata maturazione dei requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione, nonostante il prossimo compimento dei 65 anni, il medesimo sarebbe rimasto in servizio sino al raggiungimento dei sopra citati requisiti;
- n. 28228/2022 del 21/09/2022 con la quale, nel rispetto dei termini di preavviso vigente in materia e con le modalità previste dai richiamati *Criteri*, si è comunicato al dipendente in parola che l'Ente procederà alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente in materia, con decorrenza 11/03/2023 (ultimo giorno lavorativo 10/03/2023);

Ritenuto pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente di cui trattasi, individuando come data di decorrenza 11/03/2023 (ultimo giorno lavorativo 10/03/2023);

Attestato che per il presente provvedimento, non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al sottoscritto dirigente (art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012);

Attestata, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali"* e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 6 novembre 2012 n° 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- la legge 07/04/2014 n° 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* e ss.mm. e ii.;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. i CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti;

- la vigente normativa in materia previdenziale;
- il Regolamento di Organizzazione;

D I S P O N E

per tutto quanto in narrativa:

1. **risolvere** il rapporto di lavoro del dipendente, matricola n° 461, indicato nell'allegato, parte integrante del presente atto, con decorrenza 11/03/2023 (ultimo giorno lavorativo 10/03/2023);
2. **trasmettere** copia del presente provvedimento all'interessato;
3. **disporre** l'omissione della pubblicazione dell'allegato alla presente determinazione, nel rispetto della normativa sulla riservatezza vigente;
4. **acquisire** al fascicolo personale il presente atto e contestualmente avviare la predisposizione della pratica previdenziale;
5. **attestare** che per il presente provvedimento, non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al sottoscritto dirigente (art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012);
6. **attestare**, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000.

**Sottoscritta dal Dirigente
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1361 del 04/11/2022

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE N° 32 DEL 24/03/2020: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON DIPENDENTE PROVINCIALE MATRICOLA N° 461.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 04/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale